

Deliberazione 21 dicembre 2001

Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (deliberazione n. 311/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 dicembre 2001,
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), stabilisce con l'articolo 21 norme per la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale;
 - con delibera 10 luglio 1998, n.80/98, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 nel settore del gas (di seguito: delibera n.80/98);
- Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativo a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

- Visti:
 - la legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - la legge n.481/95;
 - il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi pubblici;
 - il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, recante attuazione delle direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - il decreto legislativo n.164/00;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni, recante individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
- Viste:
 - la delibera n.80/98;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
 - la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 193/01, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo della dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 18 settembre 2001;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n.310/01 per la semplificazione e l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabili e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 80/98, le osservazioni ricevute e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni speciali in seguito alla diffusione del documento per la consultazione dell'Autorità del 13 marzo 2001;
- Considerato che alcuni soggetti operano contemporaneamente nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica, e che di conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle due soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - emanare, con riferimento alle imprese che operano nel settore del gas, una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95;
 - armonizzare le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - richiedere che le imprese operanti nel settore del gas predispongano conti annuali separati per attività, comparti e servizi comuni riservati all'Autorità e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i dati salienti relativi alle attività del settore del gas;
 - limitare le elaborazioni richieste alle imprese operanti nel settore del gas a quanto indispensabile all'Autorità per l'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità del medesimo settore, contenendo gli oneri a cui devono far fronte i soggetti di dimensioni minori, a motivo del principio di proporzionalità fra adempimenti e finalità, e rispettando la riservatezza dei dati e delle informazioni;

DELIBERA

TITOLO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Finalità

- 1.1 Le separazioni contabile e amministrativa hanno, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che operano nel settore del gas (di seguito richiamati anche come imprese del gas), e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica e per categoria di utenza.
- 1.2 La direttiva per le separazioni contabile e amministrativa contiene regole che i soggetti giuridici che operano nel settore del gas applicano anche al fine della promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di

pubblica utilità, nonché della garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità e redditività.

Articolo 2

Definizioni

2.1 Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e le seguenti ulteriori definizioni:

- Approvvigionamento di gas è l'acquisto di gas di produzione nazionale o di importazione;
- Attività è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata o una società indipendente;
- Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Comparti sono unità logico-organizzative che individuano una aggregazione dei costi per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
- Gruppo societario è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- Impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; in particolare l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione ovvero dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti;
- Servizio comune è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa.

--*--

- Legge n. 142/90 è la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995 è il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995;
- Decreto legislativo n. 127/91 è il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- Decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Decreto legislativo n. 267/00 è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Deliberazione n. 310/01 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n.310/01 per la semplificazione e l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99;
- Legge finanziaria 2002 è il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

- 3.1 Le disposizioni contenute nei titoli I, II, III, VI e VII del presente provvedimento definiscono gli obblighi di separazione amministrativa. Esse si applicano a ogni soggetto che operi in più di un'attività del settore del gas o in questo settore e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- 3.2 Le disposizioni contenute nei titoli I, III, VI e VII del presente provvedimento definiscono gli obblighi di separazione contabile. Esse si applicano a ogni soggetto che operi nel settore del gas naturale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e che non presenti i requisiti previsti nel titolo IV per l'accesso alla rendicontazione in forma semplificata.
- 3.3 Le imprese del gas che soddisfano i requisiti di cui al titolo IV del presente provvedimento sono soggette alle semplificazioni di cui al medesimo titolo.
- 3.4 Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività delle imprese del gas, fino alle trasformazioni previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 e dall'articolo 35 della legge finanziaria 2002, ed in ogni caso non oltre l'1 gennaio 2005, applicano le disposizioni del titolo V della presente direttiva e, per quanto compatibili, quelle dei commi 3.1 e 3.2.

Articolo 4

Attività

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento vengono individuate le seguenti attività del settore del gas:
 - a) coltivazione del gas naturale;
 - b) attività Gnl;
 - c) stoccaggio del gas naturale;
 - d) trasporto e dispacciamento del gas naturale;
 - e) commercializzazione all'ingrosso del gas naturale (importazione, esportazione, operazioni di cliente grossista);
 - f) distribuzione del gas naturale;
 - g) misura del gas naturale;

h) vendita del gas naturale.

Sono altresì individuate altre attività del settore del gas:

- i) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
- j) attività per servizi a imprese del gas naturale;
- k) attività gas all'estero.

Vengono infine definite ulteriori attività che includono:

- l) attività elettriche;
- m) attività diverse.

- 4.2 *L'attività coltivazione del gas naturale* comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale, sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.
- 4.3 *L'attività Gnl* comprende le operazioni di liquefazione del gas naturale e di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di Gnl.
- 4.4 *L'attività stoccaggio del gas naturale* comprende le operazioni di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda.
- 4.5 *L'attività trasporto e dispacciamento del gas naturale* comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di gasdotti locali per la distribuzione, e comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto, delle reti di distribuzione e dei servizi accessori.
- 4.6 *L'attività commercializzazione all'ingrosso del gas naturale* comprende tre comparti:
- a) importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di Gnl in qualità di cliente grossista;
 - b) esportazione, che comprende le operazioni di vendita a clienti esteri (grossisti o finali) di gas naturale di produzione interna, ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas;
 - c) operazioni di cliente grossista svolte mediante l'utilizzo delle reti di gasdotti, che includono l'approvvigionamento di gas all'interno (sia di produzione nazionale che nazionalizzato a seguito dell'importazione), e la rivendita di gas non a clienti finali, ed anche operazioni di cliente grossista svolte senza l'utilizzo delle reti di gasdotti.

- 4.7 *L'attività distribuzione del gas naturale* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali, in affidamento dagli enti locali. Ai fini della presente direttiva la distribuzione non include le operazioni di misura, di cui al comma 4.8.
- 4.8 *L'attività misura del gas naturale* comprende le operazioni tecniche e amministrative connesse alla proprietà e alla gestione dei contatori installati presso i clienti finali. In esse rientrano le operazioni: di approvvigionamento delle apparecchiature, di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione, di spostamento e rimozione, di manutenzione, di verifica, di attivazione e disattivazione, di sospensione e riattivazione dell'erogazione con l'esclusione dei casi in cui gli interventi siano di competenza dell'impresa di distribuzione per motivi di sicurezza. Rientrano le operazioni di lettura dei consumi, di gestione dei dati di consumo e di loro trasmissione alle imprese di distribuzione e di vendita per quanto di rispettiva competenza, con diritto di riaddebito delle spettanze.
- 4.9 Le imprese esercenti l'attività distribuzione del gas naturale gestiscono, mantenendone la responsabilità, l'attività misura del gas naturale per tutti i clienti collegati alla propria rete, con separazione amministrativa fra le due attività, fino a diversa disposizione dell'Autorità. L'obbligo di gestione decade per lo svolgimento delle sole operazioni di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo nel caso in cui l'impresa di vendita del gas naturale richieda espressamente di non volersi avvalere dell'esercente l'attività distribuzione per lo svolgimento di tali operazioni (nei confronti dei propri clienti). In quest'ultimo caso l'impresa di vendita ha l'obbligo di comunicare i dati di competenza alle imprese di distribuzione secondo le modalità stabilite dall'Autorità.
- 4.10 *L'attività vendita del gas naturale* comprende le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di *marketing* operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti finali.
- 4.11 *L'attività distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti* comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di cui ai commi 4.7, 4.8 e 4.9, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.
- 4.12 *Le attività servizi a imprese del gas naturale* comprendono le operazioni svolte dalle imprese del gas naturale a favore di altre imprese del gas naturale nel rispetto dei vincoli di separazione societaria richiesti dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00.
- 4.13 *L'attività gas all'estero* comprende le attività gestite direttamente all'estero nel settore del gas. Tali attività includono le partecipazioni societarie, i rapporti di debito-credito ed i dividendi percepiti in ragione di interessenze in altre imprese del gas operanti all'estero.
- 4.14 *Le attività elettriche* sono attività proprie del settore dell'energia elettrica individuate all'articolo 4 della deliberazione n.310/01.

- 4.15 Le *attività diverse* comprendono le attività non appartenenti al settore del gas, diverse da quelle elencate nei commi precedenti. Includono anche eventuali attività collegate al settore del gas, non oggetto di regolazione.

Articolo 5

Servizi comuni e funzioni operative condivise

- 5.1 Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuibili dal soggetto giuridico direttamente alle attività di cui all'articolo 4, sono imputate ai servizi comuni.

- 5.2 Costituiscono servizi comuni:

- a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
- b) finanza ordinaria e straordinaria;
- c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, “*marketing*” strategico e relazioni esterne;

servizi del personale e delle risorse umane;

- d) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- e) ricerca e sviluppo;
- f) servizi di ingegneria e di costruzione;
- g) servizi immobiliari;
- h) servizi informatici;
- j) servizi di telecomunicazione;
- k) altri servizi comuni non compresi nel presente elenco.

- 5.3 Il soggetto giuridico può attribuire costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere, a questo fine, alla disaggregazione di uno o più servizi comuni compresi fra quelli indicati al comma 5.2. In tal caso devono essere evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione dei dati all'insieme dei servizi comuni elencati.

- 5.4 L'identificazione del servizio comune, al fine della rilevazione e dell'attribuzione dei costi di competenza, può avvenire tanto su base organizzativa, quanto con riferimento ai processi operativi di competenza.

- 5.5 Costituiscono funzioni operative condivise le componenti patrimoniali ed economiche condivise da almeno due attività, riguardanti le seguenti fattispecie:

- a) funzioni commerciali e di vendita;
- b) funzioni tecniche, di telecontrollo e di manutenzione;
- c) funzioni di misura;
- d) altre funzioni condivise.

- 5.6 Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da una funzione operativa condivisa sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi alle attività che ne beneficiano in esclusiva.

TITOLO II - SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6

Gestione delle attività

- 6.1 Le attività, di cui all'articolo 4, comma 4.1, sono organizzate nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate;
 - b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività;
 - c) per i restanti aspetti si applicano le disposizioni relative alla separazione contabile, di cui al titolo III.

TITOLO III – SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 7

Comparti di separazione contabile

- 7.1 Con riferimento alle attività delle imprese di gas naturale, costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) per l'attività Gnl (con comparti distinti per singolo terminale di Gnl):
 - i. liquefazione di gas naturale;
 - ii. scarico e adduzione di Gnl;
 - iii. stoccaggio di Gnl;
 - iv. rigassificazione di Gnl;
 - b) per l'attività stoccaggio del gas naturale (con comparti distinti per singolo sito di stoccaggio):
 - i. siti di stoccaggio (pozzi, condotte, centrali di trattamento);
 - ii. centrali di compressione;
 - iii. altre funzioni operative di stoccaggio;
 - c) per l'attività trasporto e dispacciamento del gas naturale:
 - i. comparti diretti:
 - rete di trasporto nazionale;

- rete di trasporto regionale;
- ii. comparti di supporto al trasporto:
 - dispacciamento;
 - misurazione dei volumi trasportati e delle capacità;
 - centrali di spinta;
 - altre operazioni di supporto all'attività trasporto e dispacciamento;
- d) per l'attività commercializzazione all'ingrosso del gas naturale:
 - i. importazione;
 - ii. esportazione;
 - iii. intermediazione all'ingrosso con accesso alla rete;
 - iv. intermediazione all'ingrosso senza accesso alla rete;
- e) per l'attività distribuzione del gas naturale:
 - i. gestione degli impianti di ricezione e di prima riduzione (definiti anche come impianti Remi), degli impianti di compressione e dei gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi di riduzione già compresi negli impianti di derivazione di utenza o negli allacciamenti) e gestione degli impianti di derivazione di utenza o di allacciamento;
 - ii. gestione della rete di distribuzione;
 - iii. sviluppo, potenziamento, manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e della rete di distribuzione;
 - iv. sviluppo, potenziamento, manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti di derivazione di utenza o di allacciamento;
 - v. operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento;
 - vi. conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori;
 - vii. pronto intervento;
 - viii. altre operazioni di supporto all'attività distribuzione;
 - ix. promozione del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00;
 - x. accertamento della sicurezza degli impianti ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164/00;
- f) per l'attività misura del gas naturale:
 - i. approvvigionamento;
 - ii. posa, sostituzione, spostamento e rimozione dei misuratori;
 - iii. manutenzione e verifica di misuratori;

- iv. attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione dell'erogazione;
- v. lettura di misuratori e gestione dei dati di consumo.

Articolo 8

Principi di separazione contabile

- 8.1 Il soggetto giuridico adotta sistemi di contabilità generale atti a rilevare la destinazione per attività, di cui all'articolo 4 della presente direttiva, dei fatti amministrativi.
- 8.2 Il soggetto giuridico adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'articolo 9.
- 8.3 I rendiconti richiesti dalla presente direttiva sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica di ogni attività e dei servizi comuni del soggetto giuridico, come individuati agli articoli 4 e 5. I rendiconti devono evidenziare la configurazione di costo e le immobilizzazioni materiali dei singoli comparti di ogni attività, di cui all'articolo 7, e dei singoli servizi comuni, di cui all'articolo 5.
- 8.4 I rendiconti annuali separati, di cui all'articolo 9, sono redatti nel rispetto dei criteri e delle norme adottati per la redazione del bilancio civilistico.

Articolo 9

Rendiconti contabili annuali

- 9.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico, ripartiti per attività e per servizi comuni aggregati, sono redatti in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 e riportati in allegato alla Relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono accompagnati da commenti esplicativi riguardanti, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.
- 9.2 I conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendono:
 - a) stato patrimoniale "riclassificato" del soggetto giuridico, ripartito per attività, per servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, secondo le disposizioni di cui all'allegato 2, parte I (prospetto 2.1);
 - b) conto economico del soggetto giuridico, ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attività delle imprese del gas, con assorbimento dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, secondo le disposizioni di cui all'allegato 2, parte II (prospetto 2.2);
 - c) rendiconto economico delle singole attività (già comprensive dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise) ripartite per comparti, e dei singoli servizi comuni; viene indicato l'ammontare dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto, al lordo ed al netto del fondo ammortamenti, secondo le disposizioni di cui all'allegato 3;

- d) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere, da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa; nel prospetto delle immobilizzazioni vengono riportate le ulteriori specificazioni di cui all'allegato 4.
- 9.3 I conti annuali separati, di cui ai commi 9.1 e 9.2 sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva e pone in evidenza eventuali riserve ed eccezioni.
- 9.4 Le aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 22.3, lettera c), della legge n. 142/90, fino all'avvenuta trasformazione della gestione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, effettuano, con gli opportuni adattamenti da comunicare all'Autorità, la disaggregazione per colonne, descritta nell'allegato 1, prospetti 1.1 e 1.2, e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui ai commi 9.1 e 9.2, mantenendo l'articolazione per righe, come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995.
- 9.5 I conti annuali separati e le note di commento, di cui ai precedenti commi, accompagnati dalla relazione di certificazione, sono trasmessi all'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 10

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

- 10.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 9, commi 9.1 e 9.2, le componenti economiche e patrimoniali di ciascuna funzione operativa condivisa di cui all'articolo 5, comma 5.5, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuite secondo criteri di ragionevolezza alle attività.

Articolo 11

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

- 11.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettere b) e c), i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuiti integralmente alle attività previste dall'articolo 4, comma 4.1.
- 11.2 L'attribuzione dei costi relativi ai servizi comuni ricerca e sviluppo e ai servizi di ingegneria e costruzioni è effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi che identificano i fruitori delle prestazioni.
- 11.3 L'attribuzione dei costi dei servizi comuni diversi da quelli di cui al comma 11.2 è effettuata, dove possibile, in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi che identificano i fruitori delle prestazioni.

- 11.4 Nel caso in cui l'attribuzione dei costi per i servizi diversi da quelli di cui al comma 11.2 non possa avvenire sulla base delle risultanze di rilevazioni analitiche di cui al comma 11.3, il soggetto procede con l'attribuzione dei costi dei servizi comuni in base a parametri fisico-tecnici (*"cost drivers"*) misurabili, nell'ambito dei criteri di cui all'allegato 5, o utilizzando altri parametri analoghi a propria scelta. Detti parametri alternativi sono preventivamente comunicati all'Autorità con specificazione e motivazione. Se l'Autorità non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i parametri si intendono approvati. Dei parametri adottati per la ripartizione dei costi comuni viene data in ogni caso evidenza nella nota di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera d).
- 11.5 Qualora ai fini dell'attribuzione dei costi di un servizio comune diverso da quelli di cui al comma 11.2 non siano applicabili le metodologie di cui ai commi 11.3 e 11.4, si procede con l'attribuzione totale o parziale dei costi alle attività in proporzione ai costi operativi diretti delle attività che ne usufruiscono, al netto del costo della materia prima. Questo criterio può essere utilizzato in casi eccezionali, quando non sia individuabile un parametro misurabile alternativo.

Articolo 12

Attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari

- 12.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b), gli oneri e i proventi finanziari sono attribuiti integralmente alle attività previste all'articolo 4, comma 4.1.
- 12.2 Per l'attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari viene adottato uno dei seguenti criteri:
- a) attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari che competono ad ogni attività ovvero servizio comune, mediante rilevazione analitica per valuta dei movimenti finanziari di entrata ed uscita originati dalla specifica attività o servizio;
 - b) attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari in base al metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici.

Articolo 13

Attribuzione delle imposte dirette

- 13.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b), le imposte dirette sono imputate integralmente alle attività previste all'articolo 4, comma 4.2, sulla base dei seguenti criteri:
- a) gli oneri relativi all'IRAP sono ripartiti tra le attività in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D), ed E) del conto economico stesso, e il costo del personale della voce B.9);

- b) gli oneri per le altre imposte dirette sono ripartiti tra le attività in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D), ed E) del conto economico stesso.

Articolo 14

Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario

- 14.1 Le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e competenza. A tal fine dette prestazioni interne sono valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio.
- 14.2 Il valore di mercato dei beni e dei servizi è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
 - b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate ai prezzi determinati secondo i criteri definiti dalla competente Autorità;
 - c) le prestazioni di servizi, per le quali esista un mercato esterno di riferimento, sono valutate alternativamente al prezzo di mercato oppure ad un valore minore, purché non inferiore al costo pieno, come determinato al comma 14.3.
- 14.3 In caso di impossibilità a valutare le prestazioni interne con riferimento ai prezzi di mercato, gli addebiti per transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario possono essere valutati sulla base di criteri e prezzi interni o infragruppo definiti in via preventiva, ovvero in sede di bilancio previsionale di esercizio, in modo idoneo documentati. La documentazione ritenuta idonea comprende:
 - a) eventuali contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni delle prestazioni nell'ambito dello stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario;
 - b) documentazione probatoria che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento contenuti nei contratti di servizio;
 - c) rilevazione consuntiva dei servizi interni effettivamente richiesti ed utilizzati nel corso dell'esercizio.
- 14.4 La valorizzazione delle transazioni ottenuta con l'applicazione del comma 14.3 non può eccedere quella derivante dalla valutazione in base al criterio del "costo pieno" consuntivo. Il costo pieno è costituito dalla somma dei costi diretti specifici per produrre il bene o servizio, di una quota dei servizi comuni e degli oneri finanziari, e di una quota di utile. Per la determinazione di tali voci di costo, si adottano i criteri seguenti:
 - a) i costi diretti specifici trovano riscontro nelle rilevazioni di contabilità analitica concernenti i costi operativi;

- b) la quota dei servizi comuni e degli oneri finanziari è calcolata in coerenza con l'effettiva fruizione di essi da parte di ogni attività, secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12;
 - c) la quota di utile è determinata adottando una delle seguenti metodologie:
 - i. assegnazione di tassi di rendimento del capitale investito in base al costo medio ponderato del capitale della specifica attività o servizio comune. La componente relativa alla remunerazione del capitale proprio è calcolata utilizzando i coefficienti di rischio sistematico;
 - ii. ricarico di una quota di utile commisurata all'utile medio conseguito nell'ultimo esercizio dalla specifica attività che ha erogato la prestazione; oppure, nel caso di prestazione svolta da un servizio comune, commisurata all'utile globale.
- 14.5 Le prestazioni per le quali non è praticabile il confronto con i prezzi di mercato, qualora manchi una metodologia per la definizione dei prezzi interni, possono essere valutate in base al criterio dell'addebito a costi pieni consuntivi, con la metodologia di calcolo indicata al comma 14.4.
- 14.6 Nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera d), sono specificati i criteri adottati per la valutazione delle prestazioni interne ed infragruppo, unitamente ai parametri di calcolo utilizzati, e vengono citate e motivate eventuali transazioni interne di particolare entità.

Articolo 15

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

- 15.1 I gruppi societari tenuti alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, nel quale siano compresi i bilanci di almeno due soggetti operanti in una o più attività del settore del gas, devono redigere uno stato patrimoniale ed un conto economico separati, relativi alle suddette attività del settore del gas, con gli importi risultanti a seguito delle operazioni di consolidamento, secondo gli schemi di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettere a) e b).
- 15.2 Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del gruppo societario valgono le norme riportate all'articolo 14.
- 15.3 Il soggetto giuridico trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione. Al bilancio consolidato sono allegati i rendiconti previsti al comma 15.1, con l'elenco dei soggetti giuridici operanti nel settore del gas ricompresi nei rendiconti medesimi.

TITOLO IV – SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

Articolo 16

Soggetti operanti marginalmente in altre attività

- 16.1 Non sono tenuti alla redazione dei rendiconti di cui all'articolo 9, comma 9.1, i soggetti giuridici che operano in una sola attività del settore del gas, e che:
- a) non conseguono ricavi da altre attività o servizi, o li conseguono in via del tutto occasionale e non continuativa; ovvero
 - b) conseguono ricavi continuativi da altre attività, per un ammontare non superiore al 5% dei ricavi netti derivanti dall'attività gas dell'ultimo esercizio.

Ai soli fini del presente comma, non ha rilievo l'esercizio dell'attività misura del gas naturale svolto congiuntamente ad un'altra attività del settore del gas.

- 16.2 Tali soggetti possono redigere con modalità semplificate i rendiconti di cui all'articolo 9, comma 9.2. In particolare:
- a) negli stati patrimoniali sono attribuite alle attività "non gas" esclusivamente le immobilizzazioni tecniche di competenza, mentre le altre voci possono essere considerate afferenti all'attività gas;
 - b) i conti economici evidenziano separatamente, per ogni attività "non gas", i soli importi concernenti il valore e costo della produzione (i costi operativi specifici) e gli oneri finanziari e fiscali; i costi per i servizi comuni centrali sono attribuiti convenzionalmente ed integralmente all'attività gas.

Nel caso di esercizio dell'attività misura congiuntamente ad un'altra attività del settore gas, gli importi relativi alle suddette attività del settore gas devono essere ripartiti fra di esse, in base ai criteri della presente direttiva.

Articolo 17

Soggetti di minori dimensioni

- 17.1 Non sono tenuti alla redazione dei rendiconti di cui all'articolo 9, comma 9.1, i soggetti giuridici che, operando nel settore del gas nelle sole attività distribuzione del gas naturale o vendita del gas naturale, nell'esercizio precedente hanno conseguito da altre attività ricavi per un ammontare superiore al 5% dei ricavi netti delle attività del settore del gas, a condizione che:
- a) relativamente all'attività distribuzione del gas naturale, al 31 dicembre del periodo preso in considerazione siano allacciati alla rete distributiva non più di 7.500 clienti finali; o nell'intero esercizio abbiano trasportato sulla rete non più di 15.000.000 (quindici milioni) di metri cubi di gas.
 - b) relativamente all'attività vendita del gas naturale, abbiano venduto nell'anno solare preso in considerazione meno di 15.000.000 (quindici milioni) di metri cubi di gas a clienti finali.

Ai soli fini del presente comma, non ha rilievo l'esercizio dell'attività misura del gas naturale svolto congiuntamente alle attività distribuzione o vendita del gas naturale.

- 17.2 Tali soggetti, nel redigere i prospetti di cui all'articolo 9, comma 9.2, possono applicare le seguenti semplificazioni:
- a) negli stati patrimoniali riclassificati le sole immobilizzazioni tecniche sono imputate alle attività a seguito di disaggregazione analitica dei dati contabili; le altre poste possono essere attribuite su base parametrica;
 - b) nei conti economici l'imputazione alle attività dei costi per servizi comuni e per oneri finanziari e fiscali, può essere effettuata anche senza l'applicazione delle metodologie di cui agli articoli 11, 12 e 13, purché in base a criteri ragionevoli ed in linea con i principi generali della presente direttiva;
 - c) non è richiesta la redazione dei prospetti di costo per comparti.

Nel caso di esercizio dell'attività misura congiuntamente alle attività distribuzione o vendita del gas naturale, gli importi di competenza specifica di ognuna delle due attività del settore gas, devono essere individuati ed allocati ad esse in applicazione dei criteri della presente direttiva.

- 17.3 La correttezza e ragionevolezza dei criteri adottati nella redazione dei rendiconti semplificati di cui sopra è verificata dal soggetto incaricato della revisione.

Articolo 18

Soggetti operanti nella distribuzione, misura e vendita di altri gas tramite reti

- 18.1 I soggetti che operano nell'attività distribuzione, misura e vendita di Gpl o di altri gas tramite reti canalizzate, di cui all'articolo 4, comma 4.11, e non svolgono alcuna altra attività nel settore del gas naturale, sono esentati dagli obblighi di separazione contabile, rendicontazione e certificazione previsti nella presente direttiva. Essi trasmettono all'Autorità un prospetto che evidenzia i volumi di gas distribuito, i ricavi ed i costi operativi del servizio, e le immobilizzazioni tecniche ad esso afferenti, unitamente al bilancio di esercizio.
- 18.2 I soggetti che operano nell'attività distribuzione, misura e vendita di Gpl o di altri gas tramite reti canalizzate, di cui all'articolo 4, comma 4.11, e svolgono contestualmente almeno un'altra attività nel settore del gas naturale, sono tenuti agli obblighi di rendicontazione semplificati previsti nell'articolo 17 del presente provvedimento, per quanto riguarda le loro attività nel settore del Gpl.

TITOLO V – ADEMPIMENTI E SEPARAZIONE CONTABILE PER LE GESTIONI IN ECONOMIA

Articolo 19

Obblighi di comunicazione e di redazione dei prospetti di separazione contabile

- 19.1 Alle amministrazioni comunali o agli altri enti locali che gestiscono in economia attività di cui all'articolo 4, fino alla avvenuta trasformazione della gestione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 e dell'articolo 35 della legge finanziaria 2002, ed in ogni caso non oltre l'1 gennaio 2005, è richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:
- a) comunicazione all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, di una nota informativa sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento alle disposizioni all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.164/00, sino ad adeguamento avvenuto;
 - b) redazione, a partire dall'esercizio 2003 e fino all'operatività della nuova gestione, del rendiconto, del relativo allegato e della nota di commento, previste all'articolo 9, comma 9.2, lettere c) e d), del presente provvedimento.
- 19.2 Nel rispetto dei criteri stabiliti nella presente direttiva, le amministrazioni di cui sopra, nel redigere i rendiconti previsti al comma 9.1, lettera b), possono effettuare eventualmente gli opportuni adattamenti in relazione alle caratteristiche specifiche della contabilità degli enti locali. Tutti gli adattamenti sono comunicati all'Autorità nella nota di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera d).

TITOLO VI – DATI E INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

Articolo 20

Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle imprese del gas

- 20.1 Ogni soggetto che operi in una o più attività del settore del gas o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di comunicazione per quanto concerne la struttura proprietaria dell'impresa:
- a) comunicazione all'Autorità, contestualmente alla presentazione dei rendiconti annuali, della lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio. Per le imprese quotate è data facoltà di raggruppare in un'unica voce "altri azionisti" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale;
 - b) comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero

sociale, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni, relative ad imprese del gas naturale.

TITOLO VII– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Stato patrimoniale iniziale

- 21.1 Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), le poste finanziarie, sia attive che passive, e le voci attinenti al patrimonio netto sono attribuite, anche solo a livello di saldo netto senza dettaglio di sottovoci, alle attività, di cui all'articolo 4, comma 4.1, ed ai servizi comuni, di cui all'articolo 5, adottando i seguenti criteri:
- a) imputazione alle singole attività ed ai servizi comuni delle poste di specifica competenza, quali finanziamenti finalizzati all'acquisizione di immobilizzazioni attribuibili direttamente all'attività o al servizio comune;
 - b) imputazione dell'ammontare residuo della posizione finanziaria netta del soggetto in base dell'incidenza percentuale del capitale investito netto di ogni attività e servizio comune rispetto all'ammontare totale del capitale investito netto del soggetto giuridico;
 - c) imputazione delle voci attinenti al patrimonio netto in via residuale nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ciascuna attività.
- 21.2 Per le restanti voci dello stato patrimoniale iniziale sono adottati i criteri di attribuzione stabiliti nell'allegato 1.
- 21.3 Nell'attribuzione della posizione finanziaria netta, di cui al comma 21.1, possono adottarsi criteri diversi da quelli stabiliti al comma 21.1. In questo caso deve essere data preventiva e motivata comunicazione all'Autorità dei criteri adottati. Se l'Autorità non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, detti criteri sono tacitamente approvati.

Articolo 22

Disposizioni finali

- 22.1 Le disposizioni contenute nella presente direttiva devono essere seguite a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio che si conclude successivamente all'1 luglio 2003, con esclusione del presente articolo, la cui attuazione decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 22.2 Per i soggetti esercenti congiuntamente le attività distribuzione e vendita del gas naturale ai clienti finali, i termini di cui sopra sono differiti fino alla data dell'avvenuta separazione societaria, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00.

- 22.3 Per i primi tre esercizi di applicazione della presente direttiva è concesso, per la redazione degli stati patrimoniali, ma con l'esclusione delle poste attinenti le immobilizzazioni materiali, l'utilizzo di metodi alternativi rispetto a quanto previsto negli allegati 1 e 2. L'intenzione di avvalersi di tale facoltà è comunicata all'Autorità prima della conclusione del primo esercizio interessato da tali metodi alternativi. La richiesta, che deve essere motivata con l'illustrazione dei metodi alternativi proposti, si intende accolta qualora l'Autorità non si sia pronunciata diversamente entro 90 (novanta) giorni.
- 22.4 I requisiti per l'accesso al regime semplificato, di cui al titolo IV, possono essere modificati annualmente dall'Autorità con deliberazione assunta prima del 30 settembre dell'esercizio antecedente a quello interessato dalle modifiche.
- 22.5 Si applicano le semplificazioni per particolari categorie di soggetti giuridici, di cui al titolo IV, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa per le separazioni contabile ed amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica.
- 22.6 I soggetti giuridici interessati sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di modelli predisposti dalla stessa Autorità, da pubblicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza del periodo di riferimento, dati economici e tecnici relativi in particolare a: categorie omogenee di utenti, ambiti tariffari, singoli impianti, aree geografiche, singoli affidamenti.
- 22.7 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Allegato 1 - Stato patrimoniale e conto economico annuali ripartiti per attività e servizi comuni (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni, redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, devono contenere la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati nel seguito. Le celle oscurate non debbono evidenziare importi, ai soli fini dei rendiconti da pubblicare.
2. Per ciascuna voce prevista dai prospetti 1.1 e 1.2 è data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
 - a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
 - b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.
3. Nello stato patrimoniale le seguenti poste non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna “non attribuibili”:
 - a) l'intera voce A) dell'attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti);
 - b) le poste III.1 e III.3 della voce B) dell'attivo (immobilizzazioni finanziarie);
 - c) le poste III e IV della voce C) dell'attivo (attività finanziarie e liquidità);
 - d) l'intera voce A) del passivo (patrimonio netto);
 - e) i debiti di finanziamento compresi nella voce D) del passivo (debiti);
 - f) i ratei e i risconti relativi alla gestione finanziaria compresi nella voce D) dell'attivo e nella voce E) del passivo (ratei e risconti).
4. Le restanti poste dello stato patrimoniale devono essere imputate alle attività ed ai servizi comuni applicando criteri di disaggregazione ed allocazione che tengano conto di esigenze di pertinenza e attribuzione.
5. Nel conto economico le poste di cui alle voci A) (valore della produzione) e B) (costi della produzione) e la differenza tra le voci A) e B) devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna “non attribuibili”.
6. Non è consentito procedere alla attribuzione, di cui all'articolo 11 del presente provvedimento, dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni.
7. Le note di commento, previste dall'articolo 9, comma 9.1, devono riportare:
 - a) i dati fisico-tecnici necessari per la comprensione delle risultanze di gestione di ogni attività del settore del gas ; in particolare:
 - i. volumi erogati e/o trasportati e/o acquistati;
 - ii. la lunghezza della rete alla data di chiusura dell'esercizio;

- iii. il numero dei clienti attivi alla data di chiusura dell'esercizio;
 - iv. il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio;
 - v. la quantità e il controvalore del "*working gas*" e del "*cushion gas*" presente nei siti di stoccaggio alla data di chiusura dell'esercizio;
 - vi. i volumi di gas movimentato per singolo sito di stoccaggio.
- b) le partecipazioni possedute, sia in ambito nazionale che all'estero, in soggetti operanti nel settore del gas naturale, anche tramite imprese da essi controllate, e l'ammontare complessivo delle transazioni economiche effettuate nei confronti di ognuno di essi nel corso dell'esercizio.
8. Le componenti economiche relative alle funzioni operative condivise, di cui all'articolo 10, sono attribuite alle attività di destinazione, secondo criteri di ragionevolezza. Nelle note di commento previste all'articolo 9, comma 9.1 devono essere esplicitati detti criteri di attribuzione.
9. Nel caso di soggetti giuridici che svolgano anche attività elettriche e che siano già tenuti alla rendicontazione di cui al deliberazione n. 310/01, gli importi iscritti nelle colonne "attività elettriche" seguono le modalità di rendicontazione previste dai prospetti per il settore dell'energia elettrica.

Allegato 1 - Prospetto 1.1

Stato patrimoniale ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise
(importi in euro)

Allegato 1 – Prospetto 1.2

Conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise
(importi in euro)

Allegato 2 - Stato patrimoniale “riclassificato” e conto economico annuale del soggetto giuridico riservati all’Autorità, ripartiti per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (ai sensi dell’articolo 9, comma 9.2, lettere a) e b))

Parte I: Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale “riclassificato” del soggetto giuridico, riservato all’Autorità, ripartito per attività, servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise, costituisce un completamento dello stato patrimoniale per attività destinato a pubblicazione (allegato 1, prospetto 1.1). Lo stato patrimoniale alloca alle attività la quota di posizione finanziaria e di patrimonio netto di spettanza (in precedenza non attribuite), ed espone i dati finali utilizzando uno schema scalare riclassificato, che permette di evidenziare l’entità e la composizione del capitale investito netto in ogni attività e le relative fonti di finanziamento.
2. Lo stato patrimoniale “riclassificato” aggrega gli importi delle voci civilistiche nelle quattro aree base della gestione: immobilizzazioni, capitale di esercizio, posizione finanziaria, patrimonio netto in conformità allo schema descritto nel prospetto 2.1 riportato nel seguito, con disaggregazione degli importi nelle colonne come previsto dall’allegato 1, prospetto 1.1.
3. Per l’attribuzione della posizione finanziaria e del patrimonio netto alle singole attività valgono i seguenti criteri:
 - a) attribuzione del patrimonio netto finale dell’esercizio precedente (in sede di prima elaborazione si adottano i valori derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 21);
 - b) determinazione del patrimonio netto finale dell’esercizio come somma dei valori della precedente lettera a) e dell’utile netto di ogni attività risultante dal conto economico di cui all’articolo 9, comma 9.2, lettera b), del presente provvedimento;
 - c) determinazione della posizione finanziaria netta di ogni singola attività calcolata come differenza aritmetica fra capitale investito netto (immobilizzazioni nette e capitale di esercizio) e patrimonio netto, determinato alla precedente lettera b).
4. Nel rispetto del “vincolo di quadratura” la somma algebrica delle posizioni finanziarie nette attribuite alle singole attività deve essere uguale alla posizione finanziaria netta complessiva del soggetto giuridico.

Allegato 2 - Prospetto 2.1

Stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, riservato all'Autorità (importi in euro)

Parte II: Conto economico

1. Il conto economico del soggetto giuridico, riservato all'Autorità, ripartito per attività e servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attività delle imprese del gas con assorbimento dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, costituisce un'integrazione ed un approfondimento del conto economico per attività destinato a pubblicazione (allegato 1, prospetto 1.2). Il conto economico ripartisce integralmente sulle attività i costi dei servizi comuni (annullandoli mediante la colonna delle elisioni) e le risultanze della gestione finanziaria e gli oneri tributari (in precedenza non attribuiti). Le componenti economiche delle funzioni operative condivise, di cui all'articolo 10, vengono indicate nell'apposita colonna ed annullate nella colonna delle elisioni, in quanto già allocate all'attività come indicato al successivo punto 4.
2. Le righe del prospetto, in conformità con lo schema descritto nel Prospetto 2.2, riproducono la successione delle voci del conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, integrate dal dettaglio delle sottovoci caratteristiche per ogni attività svolta dal soggetto nel settore gas indicate al successivo punto 6.
3. Le altre attività riportano i soli totali di riga del prospetto civilistico, senza ulteriori disaggregazioni.
4. Alla voce B7) (costi per servizi) una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attività per costi comuni, derivanti dalla riallocazione delle colonne di cui al punto 5 alle diverse attività del soggetto giuridico; una ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna "Funzioni operative condivise".
5. Le colonne sono quelle previste per il rendiconto patrimoniale ai sensi dell'allegato 1, Prospetto 1.1.
6. Il dettaglio delle sottovoci caratteristiche, di cui si richiede la separata indicazione degli importi, è riportato nel seguito.

Attività coltivazione del gas naturale

- Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni;

in particolare:

- cessione gas sul mercato nazionale;
- cessione gas all'esportazione;
- cessione interne gas.

Per quanto concerne le voci di costo, è sufficiente il dettaglio civilistico, integrato dalle quote di spettanza dei servizi comuni.

Attività Gnl

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- corrispettivi per prenotazione degli approdi delle navi in banchina;
- corrispettivi per l'impegno di capacità del terminale;
- corrispettivi variabili per rigassificazione Gnl;
- corrispettivi da liquefazione gas naturale;
- ricavi da cessione energia frigorifera;
- altri ricavi.

- Voci B6) e B11) costi e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

in particolare:

- gas di funzionamento.

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- energia elettrica;
- assicurazione impianti;
- manutenzioni esterne ed ammodernamento;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B8) costi per godimento di beni di terzi;

in particolare:

- affitti passivi e canoni su fabbricati industriali e impianti;
- servitù.

- Voce B10) ammortamenti e svalutazioni;

in particolare:

- ammortamenti tecnico – economici;
- ammortamenti fiscali;
- ammortamenti finanziari.

- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- compensi agli organi sociali;
- insussistenze – minusvalenze di cespiti patrimoniali;
- sopravvenienze passive.

Attività stoccaggio del gas naturale

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- ricavi per l'impegno di disponibilità di punta giornaliera;
- ricavi per l'impegno di spazio;
- ricavi per locazione siti di stoccaggio;
- vendita gas di modulazione – bilanciamento;
- altri ricavi da servizi di stoccaggio.

- Voce A5) altri ricavi e proventi;

in particolare:

- quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale.

- Voci B6) e B11) costi e variazione di rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

in particolare:

- gas di bilanciamento;
- gas di funzionamento per centrali di compressione.

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- energia elettrica;
- assicurazione impianti;
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B8) costi per godimento beni di terzi;

in particolare:

- affitti e canoni per siti di stoccaggio;
- "royalties";
- servitù.

- Voce B10) ammortamenti e svalutazioni;

in particolare:

- ammortamenti economico-tecnici;
- ammortamenti fiscali;
- ammortamenti finanziari.

- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- oneri di concessione;
- compensi organi sociali;
- insussistenze – minusvalenze di cespiti patrimoniali;
- sopravvenienze passive.

- Conti d'ordine;

in particolare:

- gas permanente non estratto;
- gas stoccato di proprietà di terzi.

Attività trasporto e dispacciamento del gas naturale

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- corrispettivi di capacità su rete nazionale;
- corrispettivi su rete regionale;
- corrispettivi variabili di trasporto;
- penalità su bilanciamento;
- ricavi da modulazione o da bilanciamento o da entrambi (articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00);
- vendita gas di bilanciamento;
- altri ricavi da trasporto o da dispacciamento o da entrambi.

- Voce A5) altri ricavi e proventi;

in particolare:

- quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale;
- contributi di allacciamento.

- Voci B6) e B11) costi di acquisto e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

in particolare:

- gas di funzionamento per centrali di spinta;
- gas di bilanciamento.

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- energia elettrica;
- servizi di stoccaggio;
- assicurazione degli impianti;

- manutenzioni esterne ed ammodernamenti;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B8) costi per godimento di beni di terzi;

in particolare:

- servitù di rete;
- canoni di concessione.

- Voce B10) ammortamenti;

in particolare:

- ammortamenti economico-tecnici;
- ammortamenti fiscali;
- ammortamenti finanziari.

- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- compensi agli organi sociali;
- insussistenze di cespiti patrimoniali;
- sopravvenienze passive.

Attività commercializzazione all'ingrosso del gas naturale

1) Comparto importazione

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- cessioni di gas ad altri operatori nazionali;
- cessione all'esportazione;
- cessioni interne (figurative);
- proventi di intermediazione all'importazione.

- Voce B6) costo materie prime, e altre;

in particolare:

- acquisto materia prima gas da (un sottoconto per ogni paese di provenienza dal quale si acquisti gas per oltre un miliardo di metri cubi per anno);
- acquisto materia prima gas di altra provenienza (fino a di un miliardo di metri cubi per anno per paese di provenienza).

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- spese di trasporto per nave del gas importato (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6));
- spese di trasporto via gasdotto del gas importato fino a frontiera (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6));
- spese di intermediazione, provvigioni, “royalties” di acquisto e prestazioni assimilate per nazione (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6));
- spese diverse di intermediazione e assimilate;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B11) variazione delle rimanenze di materie prime, e altre;

in particolare:

- gas di produzione nazionale;
- gas di provenienza estera (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6)).

2) **Comparto esportazione**

Si ritiene sufficiente il dettaglio civilistico, integrato dalla quota per costi comuni.

3) **Comparto operazioni di cliente grossista**

- Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni;

in particolare:

- vendite sul mercato interno;
- cessioni all'esportazione;
- proventi di intermediazione e assimilati;

- Voce B6) acquisto di materie prime e altre;

in particolare:

- acquisto del gas di coltivazione nazionale;
- acquisto del gas da altri grossisti;
- acquisto del gas da importatori;
- acquisto del gas da altri operatori;

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- trasporto su rete nazionale;
- trasporto su rete regionale;
- trasporto su rete di distribuzione secondaria;
- servizi di modulazione o di bilanciamento o di entrambi;
- servizi di stoccaggio;

- servizi di rigassificazione;
- spese commerciali diverse;
- spese di approvvigionamento;
- quota dei servizi comuni.

Attività distribuzione del gas naturale

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- ricavi da trasporto del gas su rete locale;
- servizi istituzionali onerosi ad utenti;
- servizi amministrativi e commerciali per conto di altri operatori gas;
- interventi ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00.

- Voce A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

in particolare:

- incrementi su impianti Remi, impianti di compressione e gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi di riduzione già compresi negli impianti di derivazione di utenza o allacciamenti);
- incrementi su reti;
- incrementi su impianti di derivazioni di utenza o allacciamenti;
- incrementi su impianti e apparecchiature diverse;

- Voce A5) altri ricavi e proventi;

in particolare:

- vendita gas di bilanciamento;
- contributi da parte di utenti per prestazioni relative al servizio di distribuzione di gas (contributi di allacciamento inclusi);
- ricavi da servizi non istituzionali agli utenti;
- contributi pubblici in conto esercizio.

- Voci B6) e B11) acquisto e variazione rimanenze materie prime, e altre;

in particolare:

- gas di bilanciamento.

- Voce B7) costi per servizi:

in particolare:

- energia elettrica;
- assicurazione degli impianti e del servizio;

- servizi di stoccaggio;
- servizi di bilanciamento;
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti;
- servizi esterni diversi di esercizio e pronto intervento;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B8) costi per godimento beni di terzi;

in particolare:

- canoni di concessione;
- servitù di rete;
- oneri per subentro nelle concessioni;
- affitti passivi e canoni di uso di impianti e reti di terzi.

- Voce B10) ammortamenti;

in particolare:

- ammortamenti economico-tecnici;
- ammortamenti fiscali;
- ammortamenti finanziari

- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- compensi agli organi sociali;
- insussistenze di cespiti patrimoniali;
- sopravvenienze passive.

Attività misura del gas naturale

- Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;

in particolare:

- addebito spettanze per lettura misuratori ad imprese di vendita;
- addebito spettanze per lettura misuratori ad imprese di distribuzione;
- ricavi per servizi ad utenti.

- Voce A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

in particolare:

- incremento su misuratori.

- Voce B7) costi per servizi;

in particolare:

- servizi esterni di lettura misuratori e gestione dati di consumo;
- manutenzioni esterne;
- servizi esterni diversi su misuratori;
- quota dei servizi comuni.

- Voce B11) ammortamenti;

in particolare:

- ammortamenti economico-tecnici;
- ammortamenti fiscali;
- ammortamenti finanziari.

- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- compensi agli organi sociali;
- insussistenze di cespiti patrimoniali;
- sopravvenienze passive.

Attività vendita del gas naturale

- Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni;

in particolare:

- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 164/00;
- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del decreto legislativo n. 164/00;
- vendita gas a clienti non idonei;
- vendita gas ad altri clienti;
- cessioni interne gas;
- proventi per servizi onerosi di modulazione;
- prestazioni e servizi diversi ai clienti;
- prestazioni e servizi diversi ad altri operatori gas.

- Voce B6) acquisto di materie prime e altre;

in particolare:

- acquisto del gas da importazione;
- acquisto del gas da coltivazione;
- acquisto del gas da grossisti ed altri operatori del settore.

- Voce B7) costi per servizi:

in particolare:

- servizi di modulazione e bilanciamento;
 - penalità su modulazione e bilanciamento;
 - servizi di stoccaggio;
 - trasporto del gas su rete nazionale;
 - trasporto del gas su rete regionale;
 - trasporto del gas su reti di distribuzione secondaria;
 - altre modalità di trasporto gas;
 - energia elettrica;
 - servizi diversi svolti da distributori;
 - servizi di lettura contatori;
 - servizi di gestione dati di consumo;
 - servizi di bollettazione ed incasso;
 - spese commerciali diverse e di acquisizione clientela;
 - quota dei servizi comuni.
- Voce B14) oneri diversi di gestione;

in particolare:

- compensi agli oneri sociali;
- perdite su crediti commerciali.

Attività distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti

Non sono richiesti ulteriori dettagli a livello di sottovoci.

7. Per ciascuna voce prevista deve essere data evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
 - a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
 - b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

Allegato 2 - Prospetto 2.2

Conto economico, ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorità (importi in euro)

Allegato 3 – Rendiconto economico annuale, riservato all’Autorità, delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni; cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto e servizio comune, al lordo ed al netto del fondo ammortamenti (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c))

1. E’ richiesta la predisposizione di un prospetto economico per ognuna delle attività gas gestite dal soggetto giuridico, delle quali sia prevista l’articolazione per comparti di cui all’articolo 7 del presente provvedimento, e, inoltre, di un prospetto per i servizi comuni, per i quali ogni singolo servizio costituisce un comparto.
2. Lo schema di articolazione per righe dei prospetti previsti al punto precedente è quello indicata nel prospetto 3.1.
3. In relazione all’articolazione in colonne ogni prospetto riporta in successione:
 - a) i singoli comparti di ogni attività, elencati all’articolo 7 del presente provvedimento, o i singoli servizi comuni, elencati all’articolo 5 del presente provvedimento;
 - b) una colonna per i costi non attribuibili ai comparti nell’ambito di quell’attività o servizio;
 - c) il totale dei costi dell’attività o delle aggregazioni di servizi comuni, che debbono coincidere con quanto riportato nell’allegato 1, prospetto 1.2 integrato dall’importo derivante dalla riallocazione dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise (importo indicato nella voce B7) dell’allegato 2, prospetto 2.2).
4. Per ciascuna voce dello schema previsto devono essere indicati i valori derivanti dalle transazioni:
 - a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
 - b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.
5. Separatamente dai dati economici di cui ai punti precedenti, deve essere evidenziato l’ammontare totale dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto e di ogni singolo servizio comune, al lordo ed al netto del fondo ammortamento.

Allegato 3 - Prospetto 3

Rendiconto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise (importi in euro)

Allegato 4 – Prospetto riservato all’Autorità delle movimentazioni delle immobilizzazioni delle singole attività, di cui all’articolo 2427 del Codice civile (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d))

1. Il prospetto in oggetto richiede che per ogni attività gas si evidenzino le movimentazione delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti per le sottovoci BI) e BII) dell’attivo individuate al successivo punto 2. In particolare si richiede l’indicazione distinta tra investimenti per estendimento ed ampliamento impiantistico, ed investimenti per ammodernamento e potenziamento.
2. Il dettaglio delle sottovoci dell’attivo, di cui si richiede la separata indicazione degli importi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2427 del Codice civile, è presentato nel seguito:

Attività coltivazione del gas naturale

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

Attività Gnl

- Voce BII 1) terreni e fabbricati;

in particolare:

- terreni coperti da fabbricati
- fabbricati non industriali;
- fabbricati industriali.

- Voce BII 2) impianti e macchinario;

in particolare:

- impianti di rigassificazione e liquefazione;
- serbatoi di Gnl;
- condotte di immissione nella rete di trasporto;
- altre infrastrutture di terminali di Gnl.

- Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti;

in particolare:

- impianti di rigassificazione e liquefazione;
- serbatoi di Gnl;
- condotte di immissione nella rete di trasporto;
- altre infrastrutture degli impianti di Gnl;

- altre immobilizzazioni in corso;
- acconti.

Attività stoccaggio del gas naturale

- Voce BII 1) terreni e fabbricati;

in particolare:

- terreni coperti da fabbricati;
- fabbricati non industriali;
- fabbricati di servizio allo stoccaggio.

- Voce BII 2) impianti e macchinario;

in particolare:

- infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi);
- condotte di stoccaggio;
- centrali di trattamento;
- centrali di compressione;
- altre infrastrutture dello stoccaggio.

- Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti;

in particolare:

- infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi);
- condotte di stoccaggio;
- centrali di trattamento;
- centrali di compressione;
- altre infrastrutture dello stoccaggio;
- altre immobilizzazioni in corso;
- acconti.

Attività trasporto e dispacciamento del gas naturale

- Voce BII 1) terreni e fabbricati;

in particolare:

- terreni;
- fabbricati industriali;
- fabbricati di servizio a rete e impianti.

- Voce BII 2) impianti e macchinario;

in particolare:

- gasdotti della rete nazionale;
- gasdotti della rete regionale;
- centrali di spinta;
- condotte di derivazione e allacciamenti;
- altre infrastrutture di rete.

- Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti;

in particolare:

- gasdotti della rete nazionale;
- gasdotti della rete regionale;
- centrali di spinta;
- condotte di derivazione e allacciamenti;
- altre immobilizzazioni in corso;
- acconti.

Attività commercializzazione all'ingrosso del gas naturale

1) Comparto importazione

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

2) Comparto esportazione

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

3) Comparto operazioni di cliente grossista

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

Attività distribuzione del gas naturale

- Voce BII 1) terreni e fabbricati;

in particolare:

- terreni;
- fabbricati di servizio a rete e impianti (reversibili);
- altri fabbricati industriali.

- Voce BII 2) impianti e macchinario;

in particolare:

- impianti Remi, impianti di compressione e gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi di riduzione già ricompresi negli impianti di derivazione di utenza o allacciamenti);
- serbatoi;

- condotte della rete locale in alta pressione;
- condotte della rete locale in media e bassa pressione;
- impianti di derivazioni di utenza o allacciamenti;
- altri impianti reversibili;
- altre impianti non reversibili.

- Voce BII 3) attrezzature industriali e commerciali;

in particolare:

- misuratori gas;
- altre attrezzature reversibili;
- altre attrezzature non reversibili.

- Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti;

in particolare:

- stazioni di decompressione e compressione;
- serbatoi;
- condotte della rete locale in alta pressione;
- condotte della rete locale in media e bassa pressione;
- impianti di derivazione di utenza o allacciamento;
- misuratori gas;
- altri impianti e attrezzature reversibili;
- altre immobilizzazioni in corso;
- acconti.

- Voce BII 6) beni gratuitamente devolvibili;

in particolare:

- stazioni di decompressione e compressione;
- serbatoi;
- condotte della rete locale;
- impianti di derivazione di utenza o allacciamento;
- misuratori gas;
- altre immobilizzazioni reversibili.

Attività vendita del gas naturale

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

Attività distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.

Allegato 5 - Criteri per la ripartizione dei servizi comuni (ai sensi dell'articolo 11, comma 11.4)

<i>Servizio comune</i>	<i>Funzioni/processi</i>	<i>Parametri fisico tecnici previsti</i>
<i>Approvvigionamenti, trasporti, logistica</i>	Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero di ordini e/o contratti di acquisto e appalto ➤ Importo degli ordini e/o contratti e/o gare ➤ Tempo-uomo dedicato ai singoli ordini e/o contratti e/o gare
	Trasporti e/o autoparco mezzi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ km percorsi normalizzati per categoria di mezzi ➤ Costo consuntivo di gestione del singolo mezzo
	Logistica e magazzini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero di movimentazioni di magazzino (carico e prelievo) ➤ Pesi e volumi movimentati, per tipologie di materiali ➤ Superfici e spazi mediamente occupati
<i>Servizi immobiliari</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mq utilizzati ➤ Entità degli interventi manutentivi richiesti
<i>Servizi informatici</i>	Sviluppo e manutenzione "software"	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consuntivazione su commessa specifica, per singola procedura ➤ Ore dirette del personale di analisi e programmazione (per procedura)
	Centro elaborazione dati e "hardware"	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempi-macchina per l'elaborazione dati ➤ Numero elaborazioni effettuate ➤ Tempo-uomo di assistenza operativa per procedura
	Informatica individuale e reti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero di postazioni ➤ Numero ed entità degli interventi di assistenza agli utilizzatori ➤ Volume di traffico
<i>Telecomunicazioni</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volumi di traffico ➤ Numero di postazioni attive

<i>Contabilità, revisione, pianificazione e controllo</i>	Contabilità e revisione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero di transazioni registrate per attività e/o servizio ➤ Numero di relazioni predisposte ➤ Costi operativi diretti delle linee di servizio
	Pianificazione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Costi operativi diretti delle linee di servizio ➤ Numero reports predisposti
<i>Finanza ordinaria e straordinaria</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ “Cash-flow” originato da ogni attività ➤ Tempo-uomo su pratiche specifiche o straordinarie
<i>Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Costi operativi diretti delle linee di servizio. ➤ Numero e/o tempo-uomo su pratiche ed atti specifici delle linee di servizio
<i>Personale e risorse umane</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero medio di addetti ➤ Numero di assunzioni ➤ Numero e/o tempo uomo per tipologia di atti e iniziative (trattative sindacali, corsi di formazione)
<i>Altri servizi non compresi</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ In base alle caratteristiche di ogni servizio